

## LE VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

### *Nota informativa per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento*

Lo scopo di questa informativa è quello di portare a conoscenza il Datore di Lavoro (DL) degli obblighi a suo carico, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, derivanti dalla messa in servizio di un'attrezzatura di lavoro.

### APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SOLLEVAMENTO MATERIALI Apparecchi fissi con portata > 200 Kg

#### PARTE I

**Ai sensi dell' art. 71, comma 4, del D.Lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza .**

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell'art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, affinché:

- le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
- siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

**I risultati dei controlli** di cui al comma 8 **devono essere riportati per iscritto nel registro di controllo** e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, tra quali:

- 1) VERIFICA TRIMESTRALE DI GANCIO, CATENE, FUNI, PULSANTIERA, GIUNZIONI BULLONATE, FRENI.**
- 2) VERIFICHE ANNUALI DI BUON FUNZIONAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA GRU, AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI.**
- 3) DOPO UN PERIODO DI IMPIEGO PARI A 10 ANNI L'UTILIZZATORE SI INCARICHERA' DI FAR EFFETTUARE, DAL COSTRUTTORE O DA PERSONALE QUALIFICATO, UNA REVISIONE GENERALE DELLA GRU (REGOLA FEM 9.755).**

La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c).

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da "*persona competente*".

## PARTE II

L'art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII del medesimo decreto (**apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso**) siano sottoposte a **verifiche periodiche** volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

### L'estratto dell'Allegato VII D.Lgs. 81/08

Settori di impiego	Apparecchi di sollevamento (es.:gru a bandiera, a ponte, a cavalletto)	
	Di fabbricazione anteriore 10anni	Di fabbricazione non anteriore 10anni
costruzioni,siderurgico,estrattivo,portuale	Verifiche annuali	Verifiche biennali
Tutti gli altri settori	Verifiche biennali	Verifiche triennali

Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

### DENUNCIA DELLA GRU

Il **Decreto Legislativo 11 aprile 2011** dispone che, a partire dal 24 maggio 2012, il DL debba comunicare immediatamente la messa in servizio di un apparecchio di sollevamento all'INAIL (ex ISPEL) territorialmente competente. L'INAIL provvede ad assegnare un numero di matricola all'apparecchio e lo trasmette al datore di lavoro.

### PRIMA VERIFICA

Prendendo come riferimento la data della messa in servizio, almeno **45 giorni** prima dello scadere del termine per l'esecuzione della **Prima Verifica Periodica**, stabilito dall'All. VII D. Lgs. n.81/2008 in funzione della tipologia dell'attrezzatura, il DL deve inviare richiesta di verifica all'INAIL.

Questo ultimo è obbligato di comunicare al DL, entro 15 giorni, l'impossibilità di effettuare la verifica di propria competenza. In caso di comunicazione negativa o comunque dopo 45 giorni, il DL si potrà rivolgere, a propria scelta, a soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.

La verifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta.

**Come presentare la richiesta di verifica.** I DL possono fare richiesta all'Inail per via telematica, accedendo ai Servizi online, o inoltrando la richiesta per posta o con modalità di consegna a mano, indirizzata al dipartimento territoriale di competenza.

### VERIFICHE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Le verifiche successive alla prima sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati.

Almeno **30 GIORNI PRIMA DI OGNI SCADENZA PERIODICA**, il DL deve inviare richiesta di verifica al soggetto abilitato, pubblico o privato. Il termine per l'effettuazione della verifica è, in questo caso, di 30 giorni a partire dalla richiesta. La periodicità di tali verifiche è prevista dall'allegato VII del D. Lgs. 81/2008.

I verbali redatti all'esito delle verifiche devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del DL.

OBJECT / Oggetto: Nota Informativa Michielotto	No. DOCUMENT / No. Documento: N.I.17.01.00.00	SHEET / Foglio: 3/6	DATE / Data: 10/05/2017
---	--	------------------------	----------------------------

**IN SEDE DI VERIFICA IL DL DEVE ESIBIRE LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  
*per apparecchi di sollevamento***

**PRIME Verifiche Periodiche**


- dichiarazione di conformità CE o libretto ENPI/ISPESL,
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto),
- diagramma delle portate (ove previsto),
- diagramma dell'area di lavoro (ove previsto),
- manuale di istruzioni per l'uso, registro di controllo.

**Verifiche Periodiche SUCCESSIVE**

- manuale uso;
- registro di controllo;
- dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei lavoratori che utilizzano l'attrezzatura, nonché evidenza dell'inoltro all'eventuale noleggiatore (art.72 o.2 D. lgs n.81/2008);
- verbali di verifiche periodiche precedenti;
- libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale- copia conforme), ovvero per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE, ai sensi del DPR 459/96, copia della dichiarazione di conformità;
- documento di valutazione cicli di vita in cui il mezzo potrà operare in condizioni di sicurezza. (UNI-ISO 9927-1)

**Inoltre, il punto 5.3.1. dell'Allegato II del DM 11 aprile 2011, dispone che per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.**

## RIEPILOGO DELLE AZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO (D.L.)



## LE FAQ: VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE DI GRU E ALTRI SISTEMI DI SOLLEVAMENTO D. Lgs. 81/08

DOMANDA	RISPOSTA
<b>Perché è necessario eseguire le Verifiche periodiche della gru?</b>	<p>PERCHE' GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO SONO SOGGETTI ED UNA VERIFICA ALMENO ANNUALE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA (UGUALE DATORE DI LAVORO DI CHI LA UTILIZZA)</p> <p>Lo impone la legge e cioè il D. Lgs. 81/08 (l'obbligo è in vigore dal 05/12/2002): Art. 71 comma 11: "Oltre a quanto previsto dal comma 8 (ndr: controllo iniziale, idonea manutenzione, ecc.), il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allagato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato".</p>
<b>Perché è necessario tenere il Registro delle verifiche?</b>	<p>PERCHE' LA VERIFICA VA DOCUMENTATA; INFATTI: E' OBBLIGO DI LEGGE (D. Lgs. 81/08): "I risultati delle verifiche (di cui al comma 4-quarter)b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto".</p>
<b>Chi può eseguire la verifica?</b>	L'ente preposto
<b>Se l'ente preposto alle verifiche non la effettua, anche se sollecitato, si può continuare ad usare l'apparecchio?</b>	NO, E' NECESSARIO CHE VENGA EFFETTUATO UN CONTROLLO DA PERSONALE CHE ABBA DIMOSTRABILI COMPETENZE per poter rilevare e dichiarare l'assenza di anomalie sulla macchina ai fini della sicurezza.
<b>Tale controllo sostituisce la verifica da parte degli organi di Vigilanza (ARPA, ISPEL)?</b>	NO. L'ente competente può chiedere di effettuare una propria verifica anche il gg. successivo al controllo.
<b>Il datore di lavoro può eseguire da sé la verifica?</b>	<p>SI – purché abbia dimostrabili competenze tecniche necessarie a rilevare e dichiarare l'assenza di anomalie a carico della macchina.</p> <p>MA: è molto improbabile che di fronte ad una contestazione (incidente con giudice) un utilizzatore possa dimostrare che era in grado di capire se la macchina era idonea all'uso, anche perché difficilmente è dotato dell'attrezzatura per i controlli</p>
<b>Chi è il responsabile della mancata esecuzione delle verifiche?</b>	Il proprietario del mezzo, ossia il datore di lavoro di chi utilizza il mezzo stesso. In caso di una società possono essere condannati contemporaneamente anche più soci/amministratori.
<b>Cosa garantisce il verbale rilasciato da Michielotto Service S.r.l.?</b>	<p>Garantisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il datore di lavoro ha eseguito il controllo, ottemperando agli obblighi di legge.</li> </ul> <p>(tale dichiarazione non sarà rilasciata in presenza di anomalie che possano compromettere la sicurezza dei lavoratori)</p>

OBJECT / Oggetto: Nota Informativa Michielotto	No. DOCUMENT / No. Documento: N.I.17.01.00.00	SHEET / Foglio: 6/6	DATE / Data: 10/05/2017
---	--	------------------------	----------------------------

<b><i>Che cosa viene verificato da Michielotto Service S.r.l.?</i></b>	<b>IL TECNICO CONTROLLA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La funzionalità della macchina</li> <li>• La funzionalità dei disp. Di sicurezza</li> <li>• La funzionalità dei limitatori</li> </ul>
<b><i>Che cosa non garantisce il controllo?</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non garantisce che la macchina non possa essere danneggiata da futuri cicli di lavoro;</li> <li>• Non assicura che in futuro non potrà andare incontro a difetti di funzionalità</li> </ul>
<b><i>Che differenza c'è con la verifica iniziale di collaudo?</i></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viene eseguito una volta sola, prima della messa in funzione della macchina e vale per sempre.</li> <li>• Verifica le condizioni di stabilità della macchina.</li> </ul>
<b><i>Che differenza c'è con la Verifica straordinaria?</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Viene eseguita <b>SOLTANTO</b> in VIA ECCEZIONALE, ad esempio in casi di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio di destinazione d'uso;</li> <li>• Grave danno e sostituzione di un componente strutturale;</li> <li>• Attrezzatura con più di 10 anni di lavoro</li> </ul> </li> <li>2. Non è eseguita da un tecnico, bensì da un ingegnere esperto (rif. norma UNI ISO 9927-1)</li> <li>3. E' una verifica che controllo la funzionalità e lo stato della struttura della macchina.</li> <li>4. Richiede attrezzature particolari, lo smontaggio di parti della macchina.</li> <li>5. Dichiara se la macchina è in grado di effettuare successivi cicli di lavoro.</li> </ol>